Servizio studi e Servizio delle Commissioni del Senato

n.b. nota breve

N. 190 - ottobre 2017

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (A.S. 560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A)

Informazione sugli Atti di riferimento

A.S.	**560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A**
Titolo	Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
Iniziativa	Parlamentare
Numero di articoli ddl di ratifica	8 + Allegato
Date: presentazione al Senato	22 aprile 2013
Date: assegnazione	2 luglio 2013
Commissioni di merito	Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Pareri richiesti	2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)
Pareri formulati	2ª (Giustizia): non ostativo; 5ª (Bilancio): non ostativo con presupposto; 7ª (Pubbl. istruzione): favorevole con osservazioni; Questioni regionali: favorevole con osservazioni.

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie nel contesto internazionale

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992. A seguito del raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale - condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti - il 1° marzo 1998. Attualmente la Carta è in vigore per 25 Stati membri del Consiglio d'Europa[1], che l'hanno ratificata. Otto Stati membri[2], firmatari della Carta,

[1] Per un quadro completo della situazione relativa alle firme e alle ratifiche del Trattato si consulti la pagina https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148/signatures?p_auth=bqmnVdUA

non hanno ancora proceduto a ratificarla, tra cui l'Italia, che ha sottoscritto il testo il 27 giugno 2000, dopo l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

Si evidenzia - senza pretesa di esaustività - che la tutela delle minoranze linguistiche è affermata anche in altri documenti internazionali. Già nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo[3] (artt. 2, 7 e 26) e nella Convenzione europea per la salvaguardia per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[4] (artt. 6 e 14) sono affermati principi di eguaglianza e di non discriminazione per motivi attinenti alla lingua utilizzata dalle persone. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici[5] (art. 27) ha quindi fissato i principi fondamentali relativi alla tutela dei gruppi minoritari e delle loro aspirazioni a ricevere una uguaglianza di trattamento nei confronti della maggioranza della popolazione, affermando che "in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze, non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo". Negli atti internazionali adottati a partire dagli anni Novanta è andato emergendo anche il problema relativo al trattamento delle cosiddette "minoranze nazionali", incentrato non solo sulla questione della non discriminazione, ma soprattutto sulla necessità di "garantire l'effettiva partecipazione degli appartenenti a tali minoranze alla vita collettiva del loro Paese, attraverso il diritto all'uso della lingua nelle relazioni istituzionali, il diritto all'istruzione anche nella lingua minoritaria, il sostegno alla cultura della minoranza"[6]. Nella Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche[7] (artt. 1, 2 e 4) viene affermato il diritto delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare la loro lingua, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza. Correlativamente, il testo dispone anche l'obbligo per gli Stati di adottare, quando possibile, appropriate misure perché le persone appartenenti alle minoranze abbiano adeguate possibilità di apprendere la loro madrelingua o di essere istruite nella loro madrelingua.

Si richiama inoltre la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali[8] che stabilisce espressamente che "la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale" (art. 1). Il medesimo testo (artt. 10-14) impegna le Parti contraenti a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico, di farne uso in caso di procedure penali, per i nomi personali e le insegne private, e nell'insegnamento nel quadro del sistema di pubblica istruzione. L'articolo 10, in particolare, prevede l'impegno per le Parti a garantire, nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali ne facciano ri-

[2] Azerbaijan, Francia, Islanda, Italia, Malta, Moldova, Federazione Russa ed Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Non hanno finora sottoscritto la Carta i seguenti Stati membri del Consiglio d'Europa: Albania, Andorra, Belgio, Bulgaria, Estonia, Georgia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Principato di Monaco, Portogallo, San Marino e Turchia.
[3] Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948.
[4] Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
[5] Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, e ratificato dall'Italia con legge del 25 ottobre 1977, n. 881.
[6] Tratto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009 che traccia una sintesi ricognitiva dei documenti internazionali in tema di tutela delle minoranze linguistiche.
[7] Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 47/135 del 18 dicembre 1992.
[8] Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata dall'Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302.

chiesta e sempre che la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative.

Da ultimo si richiama anche la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali[9], che ribadisce nel preambolo "che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale", "riaffermando il ruolo fondamentale svolto dall'educazione nell'ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali".

Contenuto della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è volta specificatamente alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto, universalmente riconosciuto e irrinunciabile, di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.

La Carta contiene anzitutto obiettivi e princìpi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.

Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei *media* e, più in generale, nelle attività culturali.

E' previsto che i Paesi sottoscrittori, all'atto della ratifica della Carta, si impegnino ad applicare un numero ben preciso di misure, tra cui alcune considerate irrinunciabili, enunciando esattamente a quali lingue intendano garantire dette misure.

E' previsto altresì un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Carta.

Articolato della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Passando all'esame in dettaglio della Carta, si rileva che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.

Nel **Preambolo**, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (1950).

L'**articolo 1** contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e

[9] Approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge 19 febbraio 2007, n. 19.

delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata" si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede anche il caso di "lingue sprovviste di territorio", minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.

Gli **articoli 2 e 3** riguardano specificamente gli impegni dei Paesi contraenti di cui si è già fatto cenno: essi si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.

Gli **articoli 4-5** contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze.

Ai sensi dell'**articolo 6**, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).

L'**articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II -** concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Si dovrà inoltre assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. Più cauto è l'approccio per quanto riguarda **le lingue sprovviste di territorio**, per le quali si dovranno in special modo rispettare le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.

La **Parte III è costituita dagli articoli 8-14**, e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.

Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino. Per quanto concerne le università, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico.

L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi in una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese).

L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie. Nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello

Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, ovvero l'assicurazione che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte delle Amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale.

Ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue.

Sulla base dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie.

Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'**articolo 13** riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione.

Il successivo **articolo 14** vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente.

La **Parte IV si compone degli articoli 15-17**, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta. Il primo rapporto deve essere presentato dalla Parte interessata entro un anno dall'entrata in vigore della Carta, gli altri rapporti a intervalli triennali. Viene costituito un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa da una lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. I membri del comitato durano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile.

Il Comitato valuterà i rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà la Parte interessata.

La **Parte V, costituita dagli articoli 18-23**, reca le clausole finali del Trattato: la Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa: la sua entrata in vigore è subordinata al deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa. Dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta. Ognuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, denunciare la Carta inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

I tentativi di ratifica della Carta europea nelle passate legislature

Appositi disegni di legge di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sono stati presentati, per iniziativa governativa e parlamentare, nel corso delle passate legislature.

Nel corso della **XIII legislatura**, erano stati presentati, per iniziativa parlamentare, gli Atti Camera 7201 **e** 7493**, che tuttavia non videro avviato il relativo *iter* di esame presso le competenti Commissioni di merito.**

Nella **XIV legislatura** erano stati presentati, per iniziativa sia parlamentare che governativa, gli Atti Camera 1723**,** 2340**,** 2547**,** 2841 **e** 3539**. Il relativo esame, da parte delle Commissioni** I e III della Camera dei deputati, aveva portato all'adozione di un testo unificato, approvato il 16 ottobre 2003. Al Senato, tuttavia, il disegno di legge 2545 **non poté completare il suo *iter* per l'intervenuta cessazione della legislatura.**

Anche nel corso della XV legislatura erano stati presentati numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare, fra cui gli Atti Camera 3119**,** 3099**,** 3096**,** 2620**,** 1735 **e** 201**, il cui *iter* di esame presso la Commissione di merito,** la III, venne avviato unitamente a quello del disegno di legge di iniziativa governativa 2705**, portando all'adozione di un apposito testo unificato. Anche in Senato,** peraltro, vennero presentati i disegni di legge di iniziativa parlamentare 1029 e 1319**, che non videro tuttavia avviato il loro esame presso le Commissioni di merito. La legge di ratifica della Carta, peraltro, non venne approvata per la chiusura anticipata della legislatura.**

Infine, analoga sorte ebbero i disegni di legge presentati nel corso della **XVI legislatura**, gli Atti Camera 38**,** 265**,** 609**, di iniziativa parlamentare, e il** 5118**, di iniziativa governativa. L'esame presso la Commissione di merito**, pur avviato nel maggio 2012, **non ebbe modo di concludersi. Anche al Senato vennero presentati i disegni di legge** 49 **e** 3099 **che non videro tuttavia avviato il loro iter presso le Commissioni di merito.**

Si ricorda peraltro che la Repubblica italiana tutela[10] con apposite norme le minoranze linguistiche presenti nel suo territorio. In particolare la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", introduce nell'ordinamento, "in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali" (art. 2), una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Disegni di legge di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie nella XVII legislatura

Nel corso della presente legislatura sono stati presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge, di iniziativa parlamentare, 108**,** 444**,** 555**,** 1712 **e quello, di iniziativa governativa,** 2084**. Al Senato, invece, dove l'iter di esame è stato avviato e concluso dalle Commissioni** permanenti 1ª e 3ª riunite, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare:

[10] Per un approfondimento sul quadro giuridico di tutela delle minoranze linguistiche garantito dal nostro ordinamento si consulti il Dossier del Servizio Studi del Senato n. 493.

51 - *Sen. Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) e altri;*
560 - *Sen. Francesco Palermo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) e altri;*
784 - *Sen. Giacomo Stucchi (LN-Aut);*
1433 - *Sen. Carlo Pegorer (PD) e altri;*
1674 - *Sen. Luciano Uras (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) e altri;*
2393 - *Sen. Nunziante Consiglio (LN-Aut).*

L'esame in sede referente presso le Commissioni di merito, avviato il 12 febbraio 2015 con la congiunzione dei diversi disegni di legge sopra richiamati, del Voto della Regione Sardegna n.52, della Petizione n. 1306, della Petizione n. 1409 e della Petizione n. 1492 e proseguito anche attraverso un ciclo informale di audizioni, si è concluso lo scorso 2 agosto con il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 560, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 51, 784, 1433, 1674 e 2393.

Tutti i disegni di legge di ratifica connessi al testo proposto dalle Commissioni permanenti 1ª e 3ª riunite, d'iniziativa parlamentare, sono egualmente privi degli strumenti di analisi tecnica che, viceversa, in genere accompagnano i disegni di legge di iniziativa governativa, ovvero dell'**analisi tecnico-normativa (ATN)**, dell'**analisi di impatto della regolamentazione (AIR)** e della **relazione tecnico-finanziaria**. Si ricorda tuttavia che le misure introdotte dal disegno di legge di ratifica in esame, come evidenziato dalla 5ª Commissione nel suo parere, sono già previste e finanziate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla già richiamata legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Contenuto del disegno di legge di ratifica nel testo proposto dalle Commissioni permanenti 1ª e 3ª riunite (A.S. 560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A)

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, nel testo proposto dalle Commissioni permanenti 1ª e 3ª riunite, consta di 8 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** definisce l'ambito di applicazione, prevedendo che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni in essa contenute si applicano alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze *rom* e *sinti*. Il medesimo articolo rinvia inoltre ad un apposito Allegato l'indicazione circa le misure di garanzia previste per ciascuna delle lingue indicate nei diversi settori individuati nella Carta (*si veda oltre per un quadro completo dei profili di tutela definiti nell'Allegato*).

L'**articolo 4**, introdotto nel corso dell'esame dalle Commissioni di merito, attribuisce la competenza per l'attuazione della Carta alla Presidenza del Consiglio di ministri, ed in particolare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con le Regioni e i Ministeri interessati.

L'**articolo 5**, modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, prevede che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della Carta relativamente alla programmazione radiotelevisiva, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie, conformemente a

quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie, in collaborazione con le università.

L'**articolo 6**, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, assegna al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ed in particolare alla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno un'apposita attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dal presente disegno di legge, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il medesimo articolo prevede inoltre che il documento contenente i risultati del monitoraggio sia trasmesso alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi, in linea con quanto previsto dalla Carta.

L'**articolo 7** dispone che siano comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli per le lingue regionali o minoritarie rispetto a quelle previste dalla Carta.

L'**articolo 8** reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'**Allegato** – richiamato espressamente dall'articolo 3 del disegno di legge e modificato nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito - contiene le indicazioni puntuali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, circa le misure di garanzie previste per ciascuna delle lingue in esso indicate nei diversi settori individuati dalla Carta. Gli ambiti definiti dalla Carta riguardano, in particolare, l'insegnamento, la giustizia, le Autorità amministrative e servizi pubblici, i mezzi di comunicazione di massa, le attività e infrastrutture culturali, la vita economica e sociale e gli scambi transfrontalieri.

Prima di tracciare un quadro completo dei profili di tutela che il disegno di legge in titolo intende assicurare alle lingue regionali e minoritarie indicate per ciascun ambito, se ne evidenziano **alcuni aspetti di sintesi**:

In materia di **insegnamento**, l'Allegato prevede l'impegno del nostro ordinamento:

- a garantire l'educazione prescolastica nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
- a garantire l'educazione primaria e secondaria e l'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene, e, in parte notevole, nella lingua delle popolazioni parlanti il francese;
- a promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo, oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università o in altri istituti di insegnamento superiore.

In materia di **giustizia**, l'Allegato stabilisce l'impegno del nostro ordinamento:

- a prevedere, nelle procedure penali, che le giurisdizioni, su domanda di parte, svolgano la procedura nella lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, e che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;
- a garantire, nelle procedure penali, all'accusato il diritto di esprimersi nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
- a permettere, nelle procedure civili, la produzione di documenti e di prove nelle lingue delle

popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
- a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese, il ladino, il friulano e il sardo.

In materia di **autorità amministrative e di servizi pubblici**, l'Allegato prevede l'impegno del nostro ordinamento:
- a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino o in versioni bilingui;
- a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
- a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

In materia di **mezzi di comunicazioni di massa**, l'Allegato prevede l'impegno del nostro ordinamento:
- a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;
- a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici e televisivi, nonché la produzione e l'emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
- a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

In materia di **attività e infrastrutture culturali**, l'Allegato prevede l'impegno del nostro ordinamento:
- a promuovere l'espressione e le iniziative proprie delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
- a sostenere diverse forme di attività culturali del personale che padroneggi la lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, oltre alla lingua del resto della popolazione;
- a valorizzare adeguatamente, nella politica culturale all'estero, le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo e la cultura di cui sono espressione.

In materia di **vita economica e sociale**, l'Allegato prevede l'impegno del nostro ordinamento:
- a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l'uso delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo nell'ambito delle attività economiche o sociali;
- a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il friulano e il sardo nella redazione di ordini di

pagamento o di altri documenti finanziari;
- a effettuare azioni, nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal suo controllo, che promuovano l'uso della lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;
- a rendere accessibili nella lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

In materia di **scambi transfrontalieri**, l'Allegato prevede l'impegno del nostro ordinamento:
- ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti con gli Stati in cui sono usate, in modo identico o simile, le lingue delle popolazioni slovene e croate, rom e sinti, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio siano usate le stesse lingue in modo identico o simile, nell'interesse delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Le modifiche introdotte al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame presso le Commissioni 1ª e 3ª riunite sono volte a rafforzare i livelli di tutela per le lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo in relazione all'insegnamento (tecnico e professionale e con la promozione di un insegnamento universitario di tali lingue), alla giustizia (prevedendo la validità degli atti giuridici fra le Parti redatti in tali lingue), alle autorità amministrative (prevedendo la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche in tali lingue e la possibilità di presentare domande e di ricevere risposte in tali lingue) e alla vita economica e sociale (contemplando la redazione di ordini di pagamento o di altri documenti finanziari in tali lingue e vegliando affinché siano garantite le possibilità di ricevere cure in tali lingue presso ospedali, case di riposo e *foyer*).

Quadro completo dei profili di tutela che il disegno di legge di ratifica assicura alle lingue regionali e minoritarie (Allegato).

Con riferimento all'**insegnamento** (art. 8 della Carta), l'Allegato esplicita l'impegno del nostro Paese:
- a garantire l'educazione prescolastica (art. 8, paragrafo 1, lettera a(i) della Carta) nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
- a garantire l'educazione primaria (art. 8, paragrafo 1, lettera b(i) della Carta) nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;
- garantire una notevole parte dell'insegnamento primario (art. 8, paragrafo 1, lettera b(ii) della Carta) nella lingua delle popolazioni parlanti il francese;
- a prevedere, nell'ambito dell'educazione primaria, che l'insegnamento della lingua delle popolazioni parlanti il ladino sia parte integrante del curriculum (art. 8, paragrafo 1, lettera b(iii) della Carta);
- ad applicare una delle misure sopra indicate in relazione all'educazione primaria almeno agli allievi, le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente, nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo (art. 8, paragrafo 1, lettera b(iv) della Carta);
- a garantire l'insegnamento secondario (art. 8, paragrafo 1, lettera c(i) della Carta) nelle lingue

delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;
- garantire una notevole parte dell'insegnamento secondario (art. 8, paragrafo 1, lettera c(ii) della Carta) nella lingua delle popolazioni parlanti il francese;
- a prevedere, nell'ambito dell'educazione secondaria, che l'insegnamento della lingua delle popolazioni parlanti il ladino sia parte integrante del curriculum (art. 8, paragrafo 1, lettera c(iii) della Carta);
- ad applicare una delle misure sopra indicate in relazione all'educazione secondaria almeno agli allievi, le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente, nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo (art. 8, paragrafo 1, lettera c(iv) della Carta);
- a garantire l'insegnamento tecnico e professionale (art. 8, paragrafo 1, lettera d(i) della Carta) nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;
- garantire una notevole parte dell'insegnamento tecnico e professionale (art. 8, paragrafo 1, lettera d(ii) della Carta) nella lingua delle popolazioni parlanti il francese;
- a prevedere, nell'ambito dell'educazione tecnica e professionale, che l'insegnamento della lingua delle popolazioni parlanti il ladino sia parte integrante del curriculum (art. 8, paragrafo 1, lettera d(iii) della Carta);
- ad applicare una delle misure sopra indicate in relazione all'insegnamento tecnico e professionale almeno agli allievi, le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente, nelle lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo (art. 8, paragrafo 1, lettera d(iv) della Carta);
- a promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo, oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università o in altri istituti di insegnamento superiore (art. 8, paragrafo 1, lettera e(iii) della Carta);
- a proporre le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo quali discipline dell'educazione per gli adulti e dell'educazione permanente (art. 8, paragrafo 1, lettera f(ii) della Carta);
- a favorire e/o promuovere l'insegnamento delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo nell'ambito dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente, laddove i pubblici poteri non sono direttamente competenti in tale ambito (art. 8, paragrafo 1, lettera f(iii) della Carta);
- ad adottare disposizioni per garantire l'insegnamento della storia e della cultura di cui le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friuliano, il ladino, l'occitano e il sardo sono espressione (art. 8, paragrafo 1, lettera g della Carta);
- a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all'applicazione dei paragrafi precedenti per le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 8, paragrafo 1, lettera h della Carta);
- ad istituire uno o più organi di controllo incaricati di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell'istituzione e nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici (art. 8, paragrafo 1, lettera i della Carta).

Con riferimento alla **giustizia** (art. 9 della Carta), viene esplicitato l'impegno del nostro Paese:
- a prevedere, nelle procedure penali, che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svol-

gano la procedura nella lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol (art. 9, paragrafo 1, lettera a(i) della Carta);
- a garantire, nelle procedure penali, all'accusato il diritto di esprimersi nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 9, paragrafo 1, lettera a(ii) della Carta);
- a prevedere, nelle procedure penali, che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene (art. 9, paragrafo 1, lettera a(iii) della Carta);
- a stabilire nella lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria penale (art. 9, paragrafo 1, lettera a(iv) della Carta);
- a prevedere, nelle procedure civili, che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nella lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol (art. 9, paragrafo 1, lettera b(i) della Carta);
- a permettere, nelle procedure civili, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive (art. 9, paragrafo 1, lettera b(ii) della Carta);
- a permettere, nelle procedure civili, la produzione di documenti e di prove nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 9, paragrafo 1, lettera b(iii) della Carta);
- a prevedere, nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa, che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano nelle lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol (art. 9, paragrafo 1, lettera c(i) della Carta);
- a permettere, nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive (art. 9, paragrafo 1, lettera c(ii) della Carta);
- a permettere, nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa, la produzione di documenti e di prove nelle lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol (art. 9, paragrafo 1, lettera c(iii) della Carta);
- ad adottare misure affinché l'applicazione delle misure sopra esposte in relazione alle procedure civili e alle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa nelle lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol, e l'impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati (art. 9, paragrafo 1, lettera d della Carta);
- a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese, il ladino, il friulano e il sardo (art. 9, paragrafo 2, lettera c della Carta).

Con riferimento alle **autorità amministrative e ai servizi pubblici** (art. 10 della Carta), viene esplicitato l'impegno del nostro Paese:
- a vegliare affinché tali autorità amministrative usino la lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol (art. 10, paragrafo 1, lettera a(i) della Carta);
- a vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono loro in tali lingue (art. 10, paragrafo 1, lettera a(ii) della Carta);
- a vegliare affinché i parlanti delle lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladi-

no possano presentare domande orali o scritte e ricevere risposta in tali lingue (art. 10, paragrafo 1, lettera a(iii) della Carta);

- a vegliare affinché i parlanti delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo possano presentare domande orali o scritte in tali lingue (art. 10, paragrafo 1, lettera a(iv) della Carta);
- a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino o in versioni bilingui (art. 10, paragrafo 1, lettera b della Carta);
- a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 10, paragrafo 1, lettera c della Carta);
- a permettere e/o promuovere l'uso delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, nell'ambito dell'amministrazione regionale o locale (art. 10, paragrafo 2, lettera a della Carta);
- a permettere e/o promuovere la possibilità per i parlanti delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo di presentare domande orali o scritte in tali lingue con riferimento alle autorità locali e regionali sui cui territori essi risiedano (art. 10, paragrafo 2, lettera b della Carta);
- a permettere e/o promuovere la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese, il friulano e il sardo (art. 10, paragrafo 2, lettera c della Carta);
- a permettere e/o promuovere la pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 10, paragrafo 2, lettera d della Carta);
- a permettere e/o promuovere l'uso da parte delle collettività regionali delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della lingua ufficiale dello Stato (art. 10, paragrafo 2, lettera e della Carta);
- a permettere e/o promuovere l'uso da parte delle collettività locali delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della lingua ufficiale dello Stato (art. 10, paragrafo 2, lettera f della Carta);
- a permettere e/o promuovere l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione delle denominazione nella lingua ufficiale, di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 10, paragrafo 2, lettera g della Carta);
- a vegliare, in relazione ai servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative, affinché le lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese siano usate in occasione della prestazione di servizio (art. 10, paragrafo 3, lettera a della Carta);
- a permettere, in relazione ai servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative, ai parlanti delle lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino, il friulano e il sardo, di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue (art. 10, paragrafo 3, lettera b

della Carta);
- ad adottare, ai fini dell'applicazione delle misure sopra esposte, la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 10, paragrafo 4, lettera a della Carta);
- ad adottare, ai fini dell'applicazione delle misure sopra esposte, il reclutamento e se del caso la formazione dei funzionari e degli agenti pubblici in numero sufficiente per le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, i1 ladino, l'occitano e il sardo (art. 10, paragrafo 4, lettera b della Carta);
- ad adottare, ai fini dell'applicazione delle misure sopra esposte, la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tali lingue sono usate (art. 10, paragrafo 4, lettera c della Carta);
- a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 10, paragrafo 5 della Carta).

Con riferimento ai **mezzi di comunicazione di massa** (art. 11 della Carta), viene esplicitato l'impegno del nostro Paese:
- a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino (art. 11, paragrafo 1, lettera a(i) della Carta);
- ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 11, paragrafo 1, lettera a(iii) della Carta);
- a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 11, paragrafo 1, lettera b(ii) della Carta);
- a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 11, paragrafo 1, lettera c(ii) della Carta);
- a promuovere e/o facilitare la produzione e l'emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 11, paragrafo 1, lettera d della Carta);
- a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino (art. 11, paragrafo 1, lettera e(i) della Carta);
- a promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 11, paragrafo 1, lettera e(ii) della

Carta);

- a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in forma identica o simile, nonché a vegliare affinché non sia imposta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione, con riferimento alle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 11, paragrafo 2 della Carta);
- a vegliare affinché gli interessi dei parlanti lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo siano rappresentati o considerati nell'ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa (art. 11, paragrafo 3 della Carta).

Con riferimento alle **attività e infrastrutture culturali** (art. 12 della Carta), viene esplicitato l'impegno del nostro Paese:

- a promuovere l'espressione e le iniziative proprie delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue (art. 12, paragrafo 1, lettera a della Carta);
- a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione (art. 12, paragrafo 1, lettera b della Carta);
- a favorire l'accesso, nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione (art. 12, paragrafo 1, lettera c della Carta);
- a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l'uso delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo nelle operazioni di cui hanno l'iniziativa o che sostengono (art. 12, paragrafo 1, lettera d della Carta);
- a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggi la lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, oltre alla lingua del resto della popolazione (art. 12, paragrafo 1, lettera e della Carta);
- a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 12, paragrafo 1, lettera f della Carta);
- a promuovere e/o facilitare l'istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 12, paragrafo 1, lettera g della Carta);
- se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese,

il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata (art. 12, paragrafo 1, lettera h della Carta);
- a valorizzare adeguatamente, nella sua politica culturale all'estero, le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo e la cultura di cui sono l'espressione (art. 12, paragrafo 3 della Carta).

Con riferimento alla **vita economica e sociale** (art. 13 della Carta), viene esplicitato l'impegno del nostro Paese:
- a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l'uso delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo nell'ambito delle attività economiche o sociali (art. 13, paragrafo 1, lettera c della Carta);
- a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il friulano e il sardo nella redazione di ordini di pagamento o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto (art. 13, paragrafo 2, lettera a della Carta);
- nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal suo controllo a effettuare azioni che promuovano l'uso della lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol (art. 13, paragrafo 2, lettera b della Carta);
- a vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e curare nella loro lingua i parlanti le lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il friulano e il sardo che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro (art. 13, paragrafo 2, lettera c della Carta);
- a vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 13, paragrafo 2, lettera d della Carta);
- a rendere accessibili nella lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori (art. 13, paragrafo 2, lettera e della Carta).

Con riferimento agli **scambi transfrontalieri** (art. 14 della Carta), viene esplicitato l'impegno del nostro Paese:
- ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che lo vincolano con gli Stati in cui sono usate le lingue delle popolazioni slovene e croate, rom e sinti, in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all'occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente (art. 14, lettera a della Carta);
- nell'interesse delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio siano usate le stesse lingue in modo identico o simile (art. 14, lettera b della Carta).

a cura di Gianluca Polverari